

DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2022

307/2022/S/GAS

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE
ALL'INGROSSO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1212^a riunione del 12 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che ha modificato la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/1981);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i., convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" e s.m.i., convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la *Guidance Note* dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER) del 19 Giugno 2017, n. 1 – prima edizione, sull'applicazione dell'articolo 5 del REMIT inerente al divieto di manipolazione del mercato, c.d. *wash trades* (di seguito: Linee Guida ACER – *wash trades*);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas recante il Testo

integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale e s.m.i. (di seguito: TIMMIG);

- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2021, 573/2021/S/gas, recante "Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni presentata da Joytrade S.r.l." (di seguito, deliberazione 574/2021/S/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 19 ottobre 2020, DSAI/19/2020/gas (di seguito: determinazione DSAI/19/2020/gas).

FATTO:

1. Con nota 10 gennaio 2020 (acquisita con prot. Autorità 1202 del 15 gennaio 2020) – successivamente integrata con nota acquisita con prot. Autorità 9761 del 17 marzo 2020 – il Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME) ha inviato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 15 del REMIT e dell'articolo 8, comma 2, del TIMMIG, la segnalazione di un caso di sospetta violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 5 del REMIT, da parte delle società Enegan Gas Trading S.r.l. (di seguito: EGT) e Joytrade S.r.l. (di seguito: Joytrade). In particolare, tale segnalazione dava evidenza della conclusione ripetuta in 7 (sette) sessioni di mercato, in un arco temporale compreso tra l'11 dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020 (precisamente 11 e 30 dicembre 2019 e 2, 4, 7, 30 e 31 gennaio 2020), nei mercati a pronti (di seguito: MP-GAS) e a termine (di seguito: MT-GAS) del gas naturale gestiti dal GME, di transazioni anomale caratterizzate:
 - a) dalle stesse controparti, EGT e Joytrade, legalmente rappresentate dalla medesima persona fisica;
 - b) da ordini rispettivamente in acquisto e vendita che si incrociano tra loro in un ristretto lasso di tempo (al massimo pari a 1 minuto e 40 secondi, ad eccezione della sessione MGP-GAS del 30 gennaio 2020) e da inversioni di posizione tra le due parti in un brevissimo arco temporale (circa 7 minuti nella sessione del 7 gennaio 2020 sul mercato MT-GAS e circa 4 minuti nella sessione del 30 gennaio 2020 sui mercati MT-GAS e MP-GAS);
 - c) da ordini inseriti in fasi delle sessioni di mercato connotate da bassa liquidità (in assenza di altre offerte sui *book* di negoziazione, ad eccezione della sessione del 7 gennaio);
 - d) *[omissis]*.
2. Nella medesima segnalazione il GME rilevava che le predette transazioni a prezzi favorevoli a Joytrade, avevano consentito a quest'ultima di chiudere la posizione aperta nel corso del 2019 sul MT-GAS, con riferimento al mese di gennaio 2020, evitando le perdite che avrebbe subito liquidando la propria posizione alle quotazioni correnti e trasferendone il costo a EGT. Con riferimento ad alcune delle predette

- condotte anomale, in data 13 gennaio 2020 l’Autorità aveva ricevuto un’ulteriore segnalazione di condotta sospetta ai sensi del REMIT, da parte di un trader.
3. Joytrade è stata costituita come holding nel mese di ottobre 2018 e dal mese di marzo 2019 aveva iniziato a svolgere, sporadicamente, attività di trading del gas naturale sulle piattaforme gestite dal GME. Come risultante anche dalle visure camerali effettuate dagli Uffici, al tempo delle condotte contestate, [omissis] era socio unico di Joytrade e socio, con una quota pari al 30% del capitale sociale, di EGT, nonché legale rappresentante sia di Joytrade che di EGT.
 4. Al fine di acquisire ulteriori informazioni sulle condotte oggetto di segnalazione, EGT e Joytrade sono state sentite in audizione presso gli Uffici dell’Autorità il giorno 6 febbraio 2020. In atti risulta che, essendo le due società rappresentate dal medesimo amministratore unico, in audizione quest’ultimo si è presentato quale amministratore unico della sola EGT e non anche della società Joytrade. Per tale motivo si dà atto che Joytrade formalmente non si è presentata all’audizione della fase pre-istruttoria e che, tuttavia, da quanto dichiarato in sede di audizione sono state rese notizie utili anche sulla posizione di Joytrade. Inoltre, ad integrazione delle informazioni ivi fornite, con nota acquisita con prot. Autorità 6456 del 24 febbraio 2020 la società EGT ha trasmesso una memoria difensiva con allegata documentazione, a firma del medesimo rappresentante legale di Joytrade, nella quale è stata fornita un’esposizione di fatti riguardanti anche Joytrade. In tale memoria EGT ha affermato che le operazioni oggetto di segnalazione non erano finalizzate a trasferire alla stessa le perdite che Joytrade avrebbe avuto vendendo ai prezzi di mercato, poiché in realtà i delta (acquisto/vendita) sarebbero stati positivi per entrambe le società. EGT ha precisato che [omissis].
 5. A seguito di richiesta dell’Autorità, in data 17 marzo 2020 il GME ha trasmesso una nota (acquisita con prot. Autorità 9761 del 17 marzo 2020) recante una valutazione quantitativa degli impatti dell’operatività di EGT e di Joytrade sull’andamento dei corsi infrasezione, sui prezzi medi di sessione e sul prezzo di bilanciamento relativo ai giorni gas in contrattazione. Inoltre, l’Autorità ha analizzato gli order-book delle sessioni di mercato oggetto della segnalazione, per valutare gli eventuali effetti determinati dalle transazioni tra EGT e Joytrade sulle strategie di trading di altri operatori.
 6. Con determinazione DSAI/19/2020/gas del 10 ottobre 2020 è stato avviato, ai sensi dell’articolo 22 della legge 161/14, il procedimento sanzionatorio nei confronti di Joytrade per accertare l’eventuale violazione del divieto di manipolazione del mercato sancito dall’art. 5 del REMIT, per aver concluso transazioni di prodotti energetici all’ingrosso che fornivano o fossero suscettibili di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso.
 7. In data 18 novembre 2020 Joytrade ha presentato – ai sensi dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell’art. 16 del Regolamento Sanzioni – una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 37924).
 8. Con nota 4 novembre 2021 (prot. Autorità 41316) il Responsabile del procedimento ha chiesto al GME, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Sanzioni, informazioni in

ordine all'eventuale impugnazione da parte della società del provvedimento disciplinare di sospensione dal mercato del gas naturale (MGAS) nonché all'attuale operatività o meno della medesima sul MGAS, informazioni rese – entrambe in senso negativo – in data 10 novembre 2021 (acquisite con prot. Autorità 42041).

9. Inoltre, con nota 4 novembre 2021 (prot. Autorità 41259) il Responsabile del procedimento ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 del medesimo Regolamento, informazioni, in merito al contratto per l'accesso al sistema PSV (punto di scambio virtuale) in essere con Joytrade al tempo delle condotte contestate, a SNAM Rete Gas, che le ha fornite con nota acquisita con prot. Autorità 43717 del 23 novembre 2021.
10. L'Autorità con deliberazione 573/2021/S/gas ha dichiarato la predetta proposta di impegni inammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettere a), c) ed e), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
11. Pertanto, per effetto dell'art. 16, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, i termini del procedimento, interrotti con la presentazione della proposta di impegni, hanno ripreso a decorrere ex novo dalla comunicazione della citata deliberazione 573/2021/S/gas di inammissibilità degli impegni stessi.
12. Nel corso dell'istruttoria del presente procedimento sanzionatorio Joytrade non ha depositato documentazione difensiva.
13. Con la nota prot. 15004 del 5 aprile 2022, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
14. In data 19 maggio 2022, la società ha trasmesso una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie (acquisita con prot. Autorità 22474).
15. Con nota 30 giugno 2022 (prot. 28804), il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Sanzioni, ha chiesto a GME di trasmettere i provvedimenti disciplinari, cautelare e definitivo, adottati nei confronti di Joytrade. GME ha dato riscontro con nota acquisita in data 1 luglio 2022 (prot. 28981).

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

16. Al fine di assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il REMIT, che vieta le pratiche abusive capaci di influenzare tali mercati. Tra queste rientrano le “manipolazioni del mercato” con cui, ai sensi dell'articolo 2, numero 2), lettera a), punto i), del citato REMIT, s'intendono, tra l'altro, “la conclusione di qualsiasi transazione oppure la trasmissione di qualsiasi ordine di compravendita in prodotti energetici all'ingrosso: i) che fornisca, o sia suscettibili di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso”. Il REMIT sancisce espressamente, all'articolo 5, il divieto di

effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso e attribuisce il compito di garantire l'attuazione dei divieti di abusi di mercato alle autorità nazionali di regolamentazione (articolo 13).

17. Al fine di assicurare un'attuazione coordinata e coerente, l'ACER pubblica indicazioni in merito all'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 (articolo 16, comma 1, del REMIT). Segnatamente, con le Linee Guida ACER – *wash trades*, sono state descritte condotte che costituiscono un indizio di manipolazione (oppure del tentativo di manipolazione) del mercato: la nozione di *wash trade* si riferisce alle condotte finalizzate alla compravendita di un prodotto energetico all'ingrosso, in assenza di variazioni negli interessi economici o nel rischio di mercato delle parti, oppure in caso di trasferimento degli interessi economici o del rischio di mercato tra le parti, quando le parti operano in concerto o colludono. L'ACER precisa, altresì, che un soggetto detiene un interesse economico nell'attività di compravendita di un prodotto energetico all'ingrosso se ha la possibilità, direttamente o indirettamente, di conseguire un guadagno o una perdita oppure di condividere un guadagno o una perdita che possa derivare dalla medesima attività; una transazione non produce variazioni negli interessi economici delle controparti quando questi coincidono per entrambe. Come sopra richiamato, una condotta che rientri nella nozione di *wash trade* rappresenta solo un indizio di manipolazione o di tentata manipolazione del mercato, il cui accertamento richiede che tale condotta sia altresì riconducibile ad una o più delle fattispecie di cui all'articolo 2, numeri 2) e/o 3) del REMIT.
18. Il REMIT dispone altresì che:
- i. chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all'ingrosso, avverta immediatamente l'autorità nazionale di regolamentazione competente qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che un'operazione configuri una manipolazione del mercato ovvero una violazione dell'articolo 5 (articolo 15, comma 1);
 - ii. le autorità nazionali di regolamentazione informino senza indugio l'ACER nel modo più dettagliato possibile quando abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nello Stato membro di riferimento (o in un altro Stato membro) siano stati compiuti atti in violazione del REMIT (articolo 16, comma 2).
19. Agli Stati membri è attribuito il compito di definire la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazioni del medesimo regolamento e di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione, tenendo conto che le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, nonché riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato (articolo 18 del REMIT). A ciò il legislatore italiano ha provveduto con la legge 161/14 e, segnatamente, con l'articolo 22 che ha attribuito all'Autorità, oltre a poteri di indagine ed esecuzione (comma 1), anche la possibilità di avvalersi – tra l'altro nei casi di sospetta violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 5 del REMIT – della collaborazione di diversi soggetti, tra cui il GME (comma 3) ed il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (comma 5).

20. Inoltre, al fine di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori ai sensi della legge 481/95 e del REMIT, l’Autorità con il TIMMIG ha definito procedure e strumenti di acquisizione, organizzazione, stoccaggio, condivisione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni volti ad assicurare un efficace ed efficiente esercizio della funzione di monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale da parte della medesima Autorità. I fenomeni oggetto della predetta funzione monitoraggio dell’Autorità riguardano le aree di pertinenza elencate all’art. 3 del TIMMIG, tra cui “l’attività di negoziazione all’ingrosso, per individuare le condotte anomale degli operatori di mercato e le attività basate sulle informazioni privilegiate e/o configurabili come manipolazione del mercato ai sensi degli articoli 3 e 5 del REMIT” (comma 1, lettera d). Relativamente alla dimensione concorrenziale dell’area di pertinenza sopra citata, il GME è il soggetto preposto allo svolgimento delle attività strumentali all’esercizio della funzione di monitoraggio, tra cui rientra l’attività di “segnalazione all’Ufficio ARERA di comportamenti anomali degli operatori di mercato e ipotesi di violazione dei provvedimenti dell’Autorità, nonché di abuso di mercato ai sensi degli articoli 3 e 5 del REMIT come previsto dall’articolo 15 del medesimo regolamento” (articolo 8, commi 1 e 2, lettera d), del TIMMIG).

Contestazioni

21. Da tutti gli elementi acquisiti è emersa l’inosservanza da parte di Joytrade del divieto di manipolazione del mercato sancito dall’articolo 5 del REMIT. In particolare, con determinazione DSAI/19/2020/gas è stato contestato alla società di avere compiuto transazioni riconducibili alla fattispecie di manipolazione del mercato descritta all’articolo 2, numero 2, lettera a), punto i), del REMIT, cioè alla conclusione di transazioni di prodotti energetici all’ingrosso che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso. Come precisato dall’ACER, un indizio di tale ipotesi è rappresentato dall’individuazione di transazioni che avvengono in assenza di variazioni negli interessi economici o nel rischio di mercato delle parti e le parti operano in concerto o colludono e ciò si verifica senz’altro quando le transazioni sono disposte, tra l’altro, da “*the same legal or natural person*”, come nel caso in esame. Inoltre, nella fattispecie le transazioni in questione risultano avere fornito al mercato un segnale di prezzo fuorviante sia in termini di livello di prezzo (prezzo non allineato ai prezzi correnti) sia in termini di volatilità del prezzo (transazioni con inversione della posizione e scarto di prezzo significativo), in grado di influenzare l’operatività di altri *trader* e, dunque, di alterare domanda e offerta. Infatti, dall’analisi degli *order-book* relativi alle sessioni di mercato oggetto di segnalazione è emerso che, dopo le transazioni effettuate da EGT e Joytrade, in quasi tutte le sessioni altri operatori hanno effettivamente inserito offerte a prezzi analoghi e, quindi, fuori mercato, seguendo il segnale di prezzo inviato dalle suddette transazioni.
22. Alla luce di quanto sopra, è stato avviato nei confronti di Joytrade il presente procedimento sanzionatorio.

23. Come esposto in fatto, con la deliberazione 573/2021/S/gas l’Autorità ha dichiarato inammissibile la proposta di impegni presentata da Joytrade e pertanto il procedimento sanzionatorio è proseguito.
24. Le condotte contestate risultano cessate. Nella proposta di impegni dichiarata inammissibile, infatti, Joytrade ha dimostrato la cessazione dell’operatività sui mercati del gas mediante: i) allegazione del provvedimento del GME del 13 maggio 2020, emesso su richiesta della stessa Joytrade, di esclusione dal mercato gas; ii) richiesta di recesso dal contratto per l’accesso al sistema PSV e comunicazione di SNAM del 23 maggio 2020 di presa in carico della richiesta; iii) variazione effettuata dalla società in data 11 maggio 2020 nell’Anagrafica Operatori dell’Autorità, per “cessazione attività” di acquisto e vendita all’ingrosso di gas naturale. Circostanze, queste, che hanno trovato conferma nelle risposte fornite al Responsabile del procedimento dal GME e da SNAM Rete Gas con le citate note 10 e 23 novembre 2021 (prot. Autorità rispettivamente 42041 e 43717), dalle quali risulta che Joytrade non è più operativa sul MGAS.
25. Inoltre, dalle visure camerali effettuate dagli Uffici dell’Autorità, risulta cessato qualsiasi rapporto tra EGT, da un lato, e Joytrade e [omissis]: infatti, [omissis] (Amministratore e Socio Unico di Joytrade) dal 15 marzo 2021 non è più socio di EGT e dal 28 aprile 2021 non è più legale rappresentante e Amministratore di EGT, il cui unico socio risulta essere ora Enegan S.p.A.

Argomentazioni difensive di Joytrade in fase decisoria

26. Con la memoria di replica alle risultanze istruttorie del 19 maggio 2022, Joytrade asserisce che il procedimento sanzionatorio è inficiato dai seguenti vizi:
 1. tardività della contestazione rispetto a fatti verificatisi nel 2020 e, quindi, violazione, sotto questo profilo, della legge 689/81;
 2. violazione dei termini per la conclusione del procedimento sanzionatorio in quanto secondo Joytrade *“la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell’esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell’interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”*;
 3. illegittimità della deliberazione 573/2021/S/GAS di inammissibilità degli impegni presentati che, a parere della società, sarebbero stati idonei a *“neutralizzare gli effetti delle violazioni asseritamente consumate, ed essendo manifestamente privo di un reale contenuto motivazionale”*;
 4. infondatezza della contestazione, in quanto le operazioni in esame non integrerebbero l’illecito contestato a causa *“(a) della finalità che le ha animate; (b) dell’insussistenza oggettiva, accertabile con valutazione ex ante, di un pericolo concreto di alterazione dell’andamento dei corsi infraseSSIONE, dei prezzi medi di sessione e del prezzo di bilanciamento relativo ai giorni gas in contrattazione;*

5. improcedibilità della contestazione e violazione del principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 4, Protocollo n. 7 CEDU, in considerazione della già intervenuta applicazione di una sanzione disciplinare da parte del GME.
27. La società allega, infine, documentazione contabile alla memoria tra cui: i) i partitari degli anni 2019 e 2020 con il dettaglio dei ricavi per vendite trading gas e con dettaglio costi per acquisto gas; ii) i documenti giustificativi dei costi sostenuti nel 2019 e 2020 per canoni di servizio di trading; iii) documenti relativi alle liquidazioni IVA annuali del 2019 e 2020; iv) il partitario relativo al cliente EGT; v) una tabella riepilogativa con il margine dichiarato da Joytrade nel 2019 di poco superiore ad euro 25.000.

Valutazioni delle argomentazioni difensive di Joytrade in fase decisoria

28. In primo luogo, devono respingersi, siccome infondate, le censure mosse dalla società riguardo alla asserita tardività della contestazione.

L'art. 4 del Regolamento Sanzioni prevede che la comunicazione della determinazione di avvio del procedimento ai destinatari debba essere effettuata entro il termine di 180 (centottanta) giorni "dal completo accertamento".

Anzitutto, per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di sanzioni amministrative ciò che rileva, quale termine iniziale, non è la notizia del fatto ipoteticamente sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, a sua volta implicante il riscontro, anche ai fini di una corretta formulazione della contestazione, dell'esistenza e della consistenza dell'infrazione e dei suoi effetti. Ne discende la non computabilità del tempo ragionevolmente occorso, in relazione alla complessità delle singole fattispecie, ai fini dell'acquisizione e della delibazione degli elementi necessari allo scopo di una matura e legittima formulazione della contestazione.

Nel caso di specie: a) il completo accertamento ha richiesto l'esame puntuale e la valutazione tecnica dei dati quantitativi contenuti nella nota GME del 17 marzo 2020; b) il termine di 180 giorni è stato comunque ampiamente rispettato in quanto l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i., recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha previsto che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, *propedeutici*, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020"; inoltre, ai sensi del comma 6bis del medesimo articolo, con disposizione ancora più pertinente, il termine di cui all'articolo 14 della legge 689/81 (e di conseguenza quello di cui al comma 5, dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11) è stato sospeso dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.

Da ciò ne discende l'evidente tempestività della comunicazione del predetto avvio avvenuta il 19 ottobre 2020.

29. Altresì priva di fondamento è l'eccezione della società in ordine alla eccessiva e irragionevole durata della fase istruttoria del presente procedimento. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento Sanzioni, “*La tempestiva presentazione della proposta di impegni comporta l'interruzione dei termini del procedimento fino alla comunicazione della declaratoria di irricevibilità da parte del responsabile del procedimento, del provvedimento di inammissibilità di cui all'articolo 17 o del provvedimento finale di cui all'articolo 19*”. In caso di presentazione della proposta di impegni quindi, per espressa previsione regolamentare, i termini del procedimento sanzionatorio risultano interrotti sino all'adozione del provvedimento di inammissibilità e decorrono *ex novo* da quest'ultimo, di tal chè la comunicazione delle risultanze istruttorie nel caso di specie è stata trasmessa tempestivamente in data 5 aprile 2022, ossia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della dichiarazione di inammissibilità degli impegni, avvenuta il 16 dicembre 2021.
30. Con riferimento alla contestata legittimità della deliberazione 573/2021/S/GAS di inammissibilità degli impegni, la censura non ha fondamento. La proposta di impegni di Joytrade – che dava conto della cessazione della condotta in conseguenza dell'esclusione dal mercato, disposta, su richiesta della società stessa, con provvedimento GME 13 maggio 2020 – recava l'impegno di non accreditarsi nuovamente presso l'Autorità come operatore e, quindi, di non operare più sui mercati energetici. Premesso che, come chiarito nella deliberazione 573/2021/S/gas e nelle “Linee guida sulla procedura per la valutazione degli impegni” (pubblicate sul sito internet dell'Autorità), nel caso in cui le condotte oggetto degli impegni siano state già realizzate prima della presentazione della proposta, questi ultimi sono inammissibili in quanto risultano presentati per finalità dilatorie (art. 17, comma 2, lett. c), del Regolamento Sanzioni), nel caso di specie l'impegno proposto, lungi dal risultare utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni violate come richiesto dall'art. 16 del Regolamento Sanzioni, *a)* non apportava di per sé alcun beneficio all'integrità e alla trasparenza dei mercati energetici e in particolare a quelli del gas e quindi è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 17, comma 2, della lett. c) del Regolamento Sanzioni; *b)* si risolveva in una condotta puramente omissiva che equivaleva ad una sorta di promessa a non reiterare le condotte contestate e, dunque, alla promessa di un atto dovuto, e per questo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. e) del Regolamento Sanzioni.
- L'esclusione *volontaria* dell'operatore dal mercato gas rileva, invece, ai fini della quantificazione della sanzione, sotto il profilo della personalità dell'agente.
31. L'argomento relativo alla presunta violazione del canone del *ne bis in idem* è privo di qualsiasi fondamento. Il divieto del *bis in idem* attiene infatti esclusivamente alla “materia penale” e, nel caso di specie, la misura adottata dal GME – rispetto alla quale il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità, a parere dell'operatore, configurerebbe violazione del principio di *ne bis in idem* – è una sanzione disciplinare.
32. L'articolo 84, comma 1, della Disciplina del mercato gas prevede che il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente articolo 83, adotti

nei confronti dell'operatore misure disciplinari, quali la sospensione dell'operatore dal mercato. Nel caso di specie, il GME ha adottato il provvedimento di sospensione di Joytrade dal mercato per inadempimento dell'art. 83, comma 1, lett. f, della disciplina (ossia per comportamenti contrari agli ordinari principi di correttezza e buona fede), ciò dapprima in via cautelare (con atto del 31/1/2020 con efficacia tra il 31 gennaio 2020 al 2 marzo 2020) e poi in via definitiva con atto del 2 marzo 2020 per un ulteriore mese.

33. In via generale, per costante giurisprudenza della Corte EDU, le sanzioni disciplinari non hanno natura penale, non essendo destinate alla generalità dei consociati, ma ad una cerchia ristretta di soggetti
34. Nel caso di specie, le misure disciplinari richiamate dall'esercente sono destinate a coloro che hanno stipulato un "contratto di adesione al mercato del gas naturale" con GME, aderendo così alla Disciplina del mercato gas. In questa prospettiva, la sospensione dal mercato disposta dal GME, lungi dal costituire espressione dell'esercizio di un potere punitivo di natura pubblicistica, è misura volta a "rimediare" all'inadempimento del regolamento di interessi di cui alla Disciplina inibendo il reiterarsi dell'inadempimento stesso. Ciò risulta dal provvedimento disciplinare definitivo motivato testualmente dal rilievo che *"la condotta contestata [può] essere reiterata in assenza di un provvedimento a carattere sospensivo dell'operatore del mercato"*. La sospensione dal mercato è, dunque, conseguenza, contrattualmente prevista e accettata da Joytrade, dell'inadempimento degli obblighi assunti dall'operatore partecipante al mercato del gas naturale gestito dal GME di per sé senza alcuna finalità afflittiva.

Quanto premesso vale ad escludere la natura "penale" del provvedimento disciplinare adottato dal GME, sicché nessuna violazione del divieto di bis in idem può ravvisarsi nel caso di specie, in cui la stessa condotta ha costituito inadempimento della Disciplina del mercato del gas e violazione del Regolamento REMIT. In ogni caso, anche ove per assurdo si dovesse accedere ad una interpretazione che ravvisa, nei due provvedimenti di competenza rispettivamente del GME e dell'Autorità, un concorso di procedimenti e sanzioni sostanzialmente "penali", la violazione del principio del ne bis in idem sarebbe comunque esclusa dall'evidenza che i due procedimenti: 1) hanno scopi complementari ("rimediali" i primi e afflittivi i secondi) e concernono profili diversi della stessa condotta contestata; 2) sono conseguenza prevedibile di un certo comportamento; a tal riguardo, è sufficiente evidenziare che il potere sanzionatorio per violazione del Regolamento REMIT è stato attribuito all'Autorità dall'art. 22 della legge 161/2014 di tal che nessun operatore potrebbe sostenere la non prevedibilità dell'esercizio di detto potere da parte dell'Autorità; 3) non determinano un onere eccessivo per l'interessato in quanto la sanzione da adottare all'esito del presente procedimento tiene conto del provvedimento disciplinare già adottato dal GME. In complesso, pertanto, le due reazioni risultano proporzionate rispetto al disvalore, articolato, della condotta realizzata da Joytrade.

35. Devono rigettarsi anche le argomentazioni di carattere sostanziale svolte dalla società.

Di fatto, Joytrade, senza peraltro mai giungere ad affermare di avere operato in buona fede, ha solo addotto a giustificazione della propria condotta una serie di motivi, [omissis], per i quali le transazioni oggetto di contestazione sarebbero state realizzate da EGT e Joytrade.

I motivi addotti dalla società non sono idonei a scriminare la condotta contestata che integra la violazione dell'art. 5 del REMIT, avendo la società concluso transazioni in prodotti energetici all'ingrosso tali da fornire o essere suscettibili di fornire al mercato un segnale di prezzo fuorviante sia in termini di livello di prezzo (prezzo non allineato ai prezzi correnti) sia in termini di volatilità del prezzo (transazioni con inversione della posizione in un breve lasso di tempo e scarto di prezzo significativo), in grado di influenzare l'operatività di altri *trader* e, dunque, di alterare domanda e offerta dei prodotti energetici all'ingrosso, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) punto i) del REMIT.

D'altra parte, dall'esame degli *order book* è emerso che altri operatori hanno seguito i segnali fuorvianti inviati dalle operazioni di EGT e Joytrade, inserendo ordini disallineati rispetto ai prezzi di mercato pur se tali ordini non sono stati abbinati; così, a titolo esemplificativo, nella sessione del 30 dicembre 2019 sul MGP-GAS, con riferimento al giorno di flusso 2 gennaio 2020, dopo la transazione effettuata da EGT (in acquisto) e Joytrade (in vendita) ad un prezzo pari a [omissis], altri tre operatori hanno inserito offerte in vendita allo stesso prezzo o appena inferiore [omissis], anche per volumi elevati.

A quanto già evidenziato, si aggiunga, poi, che nelle transazioni contestate le due società erano rappresentate legalmente dalla stessa persona fisica.

Contrariamente a quanto affermato dalla società nel proprio scritto difensivo, la circostanza che poi le transazioni contestate non avrebbero avuto un impatto concreto “*sull'andamento dei corsi infrasezione, sui prezzi medi di sessione e sul prezzo di bilanciamento relativo ai giorni gas in contrattazione*”, non costituisce in ogni caso elemento idoneo ad escludere la illiceità del comportamento, proprio in ragione della natura di illecito di pericolo della fattispecie contestata, per la configurazione della quale è sufficiente che il comportamento tenuto dall'operatore fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso (così l'art. 2, comma 2, lett. a), punto i), del REMIT). Tale pericolo, in merito al quale Joytrade lamenta che difetterebbe prova della sua sussistenza, è invece provato dalla circostanza che, come si evince dagli *order-book*, dette operazioni abbiano effettivamente influenzato, in alcuni casi, la strategia di *trading* di altri operatori (sebbene ciò non abbia determinato effetti concreti sul mercato in considerazione del mancato abbinamento). Nel caso di specie, poi, come precisato nelle “Linee Guida ACER – *wash trade*”, ai fini dell'integrazione della manipolazione del mercato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i), del REMIT, non è necessaria la sussistenza dell'intento manipolativo e ai fini dell'accertamento dell'illecito non è necessaria la dimostrazione che gli operatori sapessero di violare il REMIT.

36. Alla luce degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, risulta accertata la responsabilità di Joytrade per la violazione dell'art. 5 del REMIT per aver posto in

essere la condotta manipolativa del mercato di cui all'art. 2, n. 2, lett. a), punto i) del REMIT.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

37. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

38. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società contrasta con le disposizioni volte ad assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato. Le difese svolte dalla società nella memoria di replica del 19 maggio 2022 secondo le quali non risulterebbe *“provato l'impatto sull'andamento dei corsi infra-sessione, sui prezzi medi di sessione e sul prezzo di bilanciamento relativo ai giorni gas in contrattazione e, ad ogni modo, il valore economico e il volume totale attenzionato è di modesta entità per cui inidoneo a comportare un pregiudizio al mercato, altresì considerando le ridotte dimensioni delle Parti rispetto ai grandi player del settore”*, possono trovare accoglimento nei termini che seguono. Dagli elementi acquisiti al procedimento risulta che, lo schema di operazioni contestate, in considerazione dei ridotti volumi, non ha avuto un impatto significativo i) sull'andamento dei corsi infrasezione, ii) sui prezzi medi di sessione e iii) sul prezzo di bilanciamento relativo ai giorni gas in contrattazione. Non sono emersi elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate da Joytrade né appaiono determinabili eventuali specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione. Deve escludersi un intento manipolativo del mercato attraverso lo schema operativo realizzato da EGT e Joytrade.

Rileva la circostanza che la condotta si riferisca a sette diverse sessioni di mercato, distribuite sui mercati MP-GAS e MT-GAS in un periodo compreso tra l'11 dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020.

Come rilevato anche nella comunicazione delle risultanze istruttorie, la violazione risulta cessata.

39. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risultano circostanze rilevanti.

40. In relazione al criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che, ancora prima dell'avvio del presente procedimento, ossia a seguito del procedimento disciplinare condotto dal GME, l'esercente ha autonomamente e volontariamente

chiesto al GME di essere escluso dal mercato gas, con ciò evitando la possibilità del reiterarsi della violazione e mostrando dunque una personalità di per sé non incline alla violazione della Regolazione (il provvedimento di esclusione è stato effettivamente adottato dal GME, ai sensi dell'art. 21.1. della Disciplina Gas, il 13 maggio 2020 e la società, ad oggi, non risulta iscritta nell'Anagrafica degli operatori).

41. In merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Sanzioni, il fatturato conseguito da Joytrade al 31 dicembre 2019, ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del presente procedimento, è pari a 2.985.462 euro. Le argomentazioni di Joytrade di cui alla memoria del 19 maggio 2022, inclusi i dati ricavati dagli allegati volti a dimostrare la situazione di tensione finanziaria del cliente EGT nonché il margine conseguito da Joytrade, non risultano rilevanti, in quanto, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Sanzioni, l'importo della sanzione viene adeguato alle capacità economiche del soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio e, per consolidata giurisprudenza, il fatturato – non gli utili (che dal bilancio del 2019 risultano pari a 253.306 euro) – è l'indice idoneo a valutare la capacità economica di un'impresa.
42. Si precisa infine che, ai fini della quantificazione della sanzione, l'Autorità tiene conto dell'intervenuta adozione dei provvedimenti disciplinari da parte del GME e che, sotto questo profilo, l'esito sanzionatorio risulta proporzionato e ragionevole.
43. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 20.000 (ventimila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Joytrade S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 5 del REMIT per avere posto in essere la condotta manipolativa del mercato di cui all'articolo 2, numero 2), lettera a), punto i), del REMIT;
2. di irrogare, nei confronti di Joytrade S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 20.000 (ventimila/00) per la violazione dell'articolo 5 del REMIT per avere posto in essere la condotta manipolativa del mercato di cui all'articolo 2, numero 2), lettera a), punto i), del REMIT;
3. di ordinare a Joytrade S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento tramite bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN della Banca d'Italia: IT27K0100003245348018359229 per l'imputazione delle somme al capitolo 3592, articolo 29 del bilancio dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 307/2022/S/gas";
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine

del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);

5. di ordinare a Joytrade S.r.l. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento a Joytrade S.r.l. (P.IVA 01481530523) mediante pec all’indirizzo joytrade@pec.it e all’ACER all’ indirizzo market.conduct@acer.europa.eu e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini